

ALERT – Invio dati Spese Sanitarie 2025 (Sistema TS) | Scadenza 2 febbraio 2026. Fino al prossimo 9 febbraio 2026 sarà possibile correggere i dati relativi al 2025 già trasmessi

Entro: lunedì 2 febbraio 2026.

Va completata la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) dei dati delle spese sanitarie 2025 ai fini della dichiarazione precompilata. ([Calendario invio spese sanitarie 2025](#))

Il [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2025](#) di modifica al DM 19/10/2020 (G.U. n. 261 del 10 novembre 2025), stabilisce che dal 1° gennaio 2025 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è **effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle spese.**

Per i dati 2025, il termine slitta a **lunedì 2 febbraio 2026** poiché il 31 gennaio 2026 cade di sabato.

Si ricorda che fino **al prossimo 9 febbraio 2026** sarà possibile correggere i dati già trasmessi relativi al 2025, evitando così le sanzioni per le comunicazioni errate previste dall'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che si riporta: «5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni

comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000».

Cfr. [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22E del 23 maggio 2022](#), che ha fornito chiarimenti sul regime sanzionatorio «in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati» al Sistema Tessera Sanitaria (art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs, 21 novembre 2014, n. 175). La sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Detta sanzione resta, invece, definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. (Va tuttavia tenuto conto che le scadenze 2020/2023 indicate nella Risoluzione n. 22/E del 2022 non sono più applicabili nel nuovo obbligo annuale).

Adempimento	Termine e riferimento normativo
Invio dei dati di spesa <i>sanitaria</i> da parte dei soggetti tenuti	Entro il giorno 2 febbraio 2026 (DM 29/10/2025)
Invio dei dati di spesa <i>sanitaria</i> da parte dei soggetti tenuti (in <u>modifica</u>)	Entro il giorno 9 febbraio 2026 (DM 8/2/2024)
Disponibilità della funzione on line sul sito www.sistemats.it per l'Opposizione da parte del cittadino all'utilizzo dei dati di spesa sanitaria	Periodo 10 febbraio – 8 marzo 2026
Invio dei dati di spesa veterinaria da parte dei soggetti tenuti (in inserimento)	Entro il giorno 16 marzo 2026 (DM 8/2/2024)
Invio dei dati di spesa veterinaria da parte dei soggetti tenuti (in <u>modifica</u>)	Entro il giorno 23 marzo 2026 (DM 8/2/2024)

Attenzione alle spese veterinarie

Le spese veterinarie seguono una scadenza distinta: **16 marzo 2026**.